



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA



EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE

“MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE”

EMENDAMENTO N. 1

L' articolo 1, comma 1, lettera a) è così modificato:

“a) “Agenzia”: l'Agenzia di Informazione Finanziaria di cui all'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, e successive modifiche;”

EMENDAMENTO N. 2

L' articolo 1, comma 1, lettera i) è così integrato:

“i) “finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa”: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 337 quater del codice penale, introdotto dall'articolo 32 della presente legge, ogni atto con cui, in qualsiasi modo, si rendano disponibili fondi o si prestino servizi finanziari, assistenza (inclusa quella finanziaria), consulenza o formazione destinati in tutto o in parte, alla manifattura, acquisizione, possesso, sviluppo, esportazione, transito, intermediazione, trasporto, trasferimento, stoccaggio o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro mezzi di conduzione e relativi materiali, inclusi tecnologie e beni a duplice uso utilizzati per scopi non legittimi, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;”

EMENDAMENTO N. 3

L' articolo 1, comma 1, lettera m) è così modificato:

“m) “soggetti designati”: i soggetti di cui agli articoli 17 e seguenti della Legge 17 giugno 2008 n. 92, e successive modifiche;”

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814





**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA**

EMENDAMENTO N. 4

L' articolo 3, comma 4 è così modificato:

“4. Nello svolgimento delle funzioni attribuite, il CMR collabora con la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, e successive modifiche.”

EMENDAMENTO N. 5

L'articolo 6, comma 2 è così modificato:

“2. Allo scopo di reperire informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in suo possesso, il CMR può contattare per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, le omologhe autorità estere dello Stato o degli Stati di cittadinanza, residenza o sede legale degli individui o entità che intende designare, qualora conosciuti.”

EMENDAMENTO N. 6

L'articolo 7, comma 5 è così modificato:

“5. Il CMR riesamina la lista nazionale ogni anno dalla data di prima pubblicazione, salvo che specifiche esigenze impongano modifiche prima di tale scadenza.”

EMENDAMENTO N. 7

L'articolo 9, comma 2 è così modificato:

“2. L' Autorità giudiziaria trasmette al CMR le informazioni di cui al comma 1, anche in presenza di provvedimenti di secretazione degli atti, qualora ciò non pregiudichi le indagini in corso.”

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814





**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA**

EMENDAMENTO N. 8

L'articolo 10, comma 4 è così sostituito:

“4. Le modifiche o le abrogazioni delle misure restrittive disposte dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da una decisione di un suo Comitato sono attuate nella Repubblica di San Marino con delibera del Congresso di Stato.”

EMENDAMENTO N. 9

L'articolo 10, comma 5 è così modificato:

“5. Le delibere di cui ai commi precedenti sono immediatamente pubblicate nelle tabelle del Palazzo Pubblico, del Tribunale e nel sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Dal momento della loro pubblicazione si presumono conosciute da chiunque.”

EMENDAMENTO N. 10

Il comma 6 dell'articolo 10 è abrogato.

EMENDAMENTO N. 11

L'articolo 11, comma 3 è così modificato:

“3. Le delibere di cui ai commi precedenti sono immediatamente pubblicate nelle tabelle del Palazzo Pubblico, del Tribunale e nel sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Dal momento della loro pubblicazione si presumono conosciute da chiunque.”

EMENDAMENTO N. 12

L'articolo 11, comma 4 è così modificato:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814





**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA**

“4. Nelle more dell’adozione delle delibere di cui al comma 1 e comma 2, al fine di garantire l’efficacia delle decisioni di congelamento adottate dal CMR, quest’ultimo comunica immediatamente tali decisioni all’Agenzia, la quale è tenuta a ordinare immediatamente il blocco di beni o fondi oggetto della decisione del CMR, salvo che l’Agenzia abbia già adottato, di propria iniziativa, i provvedimenti di blocco di fondi o di sospensione delle operazioni, ai sensi dell’articolo 5, lettere d) o e) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche. Le disposizioni di blocco dell’Agenzia si applicano altresì ai beni mobili e immobili iscritti nei registri delle Amministrazioni pubbliche.”

EMENDAMENTO N. 13

L’articolo 12, comma 1 e comma 2, sono così modificati:

“1. Le delibere del Congresso di Stato adottate ai sensi della presente Legge sono comunicate al Tribunale, alle Forze di Polizia, all’Agenzia e al Dipartimento Affari Esteri nonché ad ogni altra autorità o Amministrazione pubblica a cui il Congresso di Stato ritenga opportuna la loro comunicazione.

2. Il Dipartimento Affari Esteri pubblica le delibere di cui al comma 1 in apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.”

EMENDAMENTO N. 14

Il comma 3 dell’articolo 12 è abrogato.

EMENDAMENTO N. 15

L’articolo 13, comma 1 è così modificato:

“1. Qualora il Congresso di Stato, ai sensi dell’articolo 10, abbia recepito con delibera una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che imponga una o più delle misure restrittive di cui al comma 1, lettere b), c) e d) del medesimo articolo, il CMR si riunisce al fine di individuare, con riferimento a ciascuna delle restrizioni previste dalla delibera, le autorità competenti, le Amministrazioni pubbliche e i soggetti tenuti all’applicazione delle stesse, nonché per definire le azioni a cui essi sono tenuti in attuazione delle medesime misure restrittive.”





SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA

EMENDAMENTO N. 16

L'articolo 14 è così sostituito:

“Articolo 14 (Aggiornamenti delle liste e notifica di avvenuta iscrizione nelle liste)

1. Il Dipartimento Affari Esteri e l'Agenzia sono i “punti di contatto” (così detti “focal point”) per conto della Repubblica di San Marino con riguardo agli aggiornamenti delle liste delle Nazioni Unite. All'atto del ricevimento da parte del Dipartimento Affari Esteri e dell'Agenzia degli aggiornamenti alle liste delle Nazioni Unite da parte del Consiglio di Sicurezza o di un suo competente Comitato, gli aggiornamenti in parola sono da intendersi come recepiti in automatico e le liste delle Nazioni Unite sono così modificate.

2. L'Agenzia provvede a comunicare immediatamente al Tribunale, alle Forze di Polizia, alle Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri e ai soggetti designati gli aggiornamenti delle liste delle Nazioni Unite e a trasmettere le delibere del Congresso di Stato, secondo modalità da questa definite.

3. Le liste delle Nazioni Unite e gli aggiornamenti sono pubblicati su apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

4. Il CMR notifica, con modalità idonee a comprovarne la ricezione, agli individui o entità aventi cittadinanza, residenza o sede legale nella Repubblica di San Marino l'avvenuto inserimento dei loro nominativi in una lista delle Nazioni Unite ovvero nella lista nazionale, comunicando i seguenti elementi:

- a) i motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
- b) le misure di congelamento imposte;
- c) gli effetti delle misure di congelamento, specificando il divieto di disposizione dei beni o fondi oggetto delle stesse, nonché le sanzioni in caso di inosservanza del divieto;
- d) i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;
- e) le autorità nazionali e gli organismi internazionali competenti a ricevere la richiesta di cancellazione, nonché le relative procedure;
- f) i presupposti e le modalità per richiedere l'esenzione dall'ordine di congelamento;
- g) le autorità nazionali e gli organismi internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.”

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814





SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA

EMENDAMENTO N. 17

L'articolo 15, comma 5, è così sostituito:

“5. È vietato il preventivo preavviso del congelamento all'individuo o all'entità i cui beni o fondi sono colpiti dalla misura.”

EMENDAMENTO N. 18

Nell'articolo 17, al comma 1, è abrogata la lettera c).

EMENDAMENTO N. 19

L'articolo 20, comma 5, è così sostituito:

“5. Qualora un individuo o entità sia stato cancellato dalla lista nazionale, il CMR comunica senza ritardo tale nominativo al Congresso di Stato che immediatamente con delibera dispone l'ordine di revoca della misura di congelamento.”

EMENDAMENTO N. 20

L'articolo 20, comma 6, è così sostituito:

“6. Contestualmente alla comunicazione del nominativo al Congresso di Stato, il CMR per il tramite del Dipartimento Affari Esteri aggiorna immediatamente la lista nazionale sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.”

EMENDAMENTO N. 21

L'articolo 20, comma 7 è così modificato:



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA**

“7. Per la comunicazione delle decisioni di cancellazione di un nominativo dalla lista nazionale e della conseguente delibera del Congresso di Stato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2 e 3.”

EMENDAMENTO N. 22

All’articolo 23 è aggiunto il seguente comma:

“3. La sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente, è comunicata dall’Agenzia al CMR.”

EMENDAMENTO N. 23

All’articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

“4. La sussistenza delle circostanze di cui ai commi precedenti, sono comunicate dall’Agenzia al CMR.”

EMENDAMENTO N. 24

All’articolo 25, comma 1, è abrogato il seguente inciso: “L’attività di vigilanza è svolta secondo un approccio in funzione del rischio.”

EMENDAMENTO N. 25

L’articolo 25, comma 2 è così modificato:

“2. Al fine di svolgere la funzione innanzi indicata, l’Agenzia si avvale dei poteri di cui all’articolo 5 della Legge 17 giugno 2008, n.92, e successive modifiche.”

EMENDAMENTO N. 26

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814





**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA**

L'articolo 25, comma 4, è così modificato:

“4. L’Agenzia provvede all’accertamento delle violazioni amministrative degli obblighi di legge, delle Istruzioni e delle Circolari e provvede altresì all’applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’articolo 67 bis all’ articolo 74 bis della Legge 17 giugno 2008, n.92, e successive modifiche.”

EMENDAMENTO N. 27

L'articolo 31 è così modificato:

“1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l’inosservanza delle Istruzioni e delle Circolari emanate dall’Agenzia, in ossequio a quanto previsto dalla presente legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 50.000 euro.”

EMENDAMENTO N. 28

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente titolo:

“TITOLO V

PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Articolo 32

(Reato di Proliferaazione delle armi di distruzione di massa)

1. Dopo l'articolo 337 ter del codice penale, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 337 quater. *Proliferaazione delle armi di distruzione di massa* - Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, promuove, organizza, dirige o compie atti quali la manifattura, l’acquisizione, il possesso, lo sviluppo, l’exportazione, il transito, l’intermediazione, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l’utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro mezzi di conduzione e relativi materiali, inclusi tecnologie e beni a duplice uso utilizzati per

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814





**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA**

scopi non legittimi, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.”

Articolo 33

(Reato di Finanziamento della Proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Dopo l'articolo 337 quater del codice penale, introdotto dall'articolo 32 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 337 quinquies. *Finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa*- Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce, occulta o rende disponibili fondi o presta servizi finanziari, servizi connessi, assistenza anche finanziaria, consulenza o formazione destinati, in tutto o in parte, per compiere uno o più atti di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.”

Il Segretario di Stato

Nicola Renzi

